



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'UFFICIO NON DEVE PROVARE LA COLPA DEL CONTRIBUENTE NELL'IRROGARE LE SANZIONI

- Sentenza del 28/01/2025, n. 3/94 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Pres. Puccinelli
- Rel. Puccinelli

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SANZIONI

Obbligazioni tributarie – Violazione di norme tributarie - Sanzioni – Elemento soggettivo.

Massima

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'Amministrazione non deve fornire specifica prova della colpa del contribuente, trattandosi di conseguenza *ex lege* della violazione accertata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che restano salvi la facoltà ed onere del contribuente di provare i presupposti di non punibilità contemplati dalla legge).

Rif. Normativi

- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 5

Conformità

- Sez 5, n. 2139 del 30/01/2020.

Anno pubbl.

- 2025